

PRODOTTI AGRICOLI ED AGRO-ALIMENTARI: Termini di Pagamento, Data di Registrazione Fatture ed utilizzo della PEC per "Certificare" la data di Spedizione

26 Novembre 2012 - Autore: Studio CARAVATI - Dottori Commercialisti Associati



Come noto, il 24 ottobre 2012 è entrato in vigore l'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012 n. 27), volto a determinare una nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Di seguito gli aspetti principali della normativa.

Termini di pagamento

Ai sensi dell'articolo 62, comma 3, il pagamento del corrispettivo viene effettuato, a seconda che le merci siano o meno deteriorabili, entro il termine legale di trenta o sessanta giorni decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

La data di ricevimento della fattura è validamente "certificata" solo nei seguenti casi:

- i) consegna della fattura a mano,
- ii) raccomandata A/R,
- iii) posta elettronica certificata,
- iv) EDI (*Electronic Data Interchange*) o altro mezzo equivalente.

In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, poiché la fattura si considera ricevuta, salvo prova contraria, alla data di consegna dei prodotti, il termine legale di pagamento

Articoli correlati

- ACCERTAMENTI BANCARI SUI CONTI DI TERZI
- Nuovo modello Iva. Approvato il nuovo modello semplificato Iva Base 2010
- XII Forum SAF: il concordato preventivo. Presentate le proposte di modifica
- Compensazioni Equitalia al via. I chiarimenti sulla procedura che trasforma i rimborsi in liquidazione di debiti iscritti a ruolo
- PROVA A DISCARICO E ACCERTAMENTI BANCARI

decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della merce (in quanto la fattura si considera appunto ricevuta nel giorno della consegna). Tale è il caso di fattura ricevuta a mezzo posta ordinaria o email (non PEC).

Data registrazione fatture

Salvo ulteriori chiarimenti successivi, si consiglia per la registrazione delle fatture fornitori di procedere come segue:

i) Fatture ricevute con **data "certificata"** ex art. 5 del decreto attuativo dell'art.62 (consegna a mano, raccomandata A/R, PEC, sistema EDI): utilizzare come data di registrazione la data di ricezione. Sarà tuttavia possibile, mediante un'apposita funzione del programma gestionale, considerare la competenza dell'Iva detraibile nel mese in cui la stessa è diventata esigibile.

Ad esempio: data fattura 31.10.2012, data ricezione fattura 10.11.2012, data registrazione 10.11.2012, mese di competenza dell'Iva ottobre 2012.

ii) Fatture ricevute con **modalità diverse da quelle previste al punto i)**: in tal caso potrà essere utilizzata come data di registrazione la data del documento.

Tipologie di fattura

In base alla vigente normativa, la fattura può essere emessa:

i) in forma cartacea, (**fattura analogica**) e tale rimane indipendentemente dal fatto che sia trasmessa fisicamente (consegna a mano o spedizione postale) o con strumenti elettronici (email, PEC, download da siti, fax ecc.),

ii) in formato elettronico (**fattura elettronica**), firmata digitalmente per consentire che il suo contenuto non risulti alterabile né durante le fasi di accesso e conservazione del medesimo, né successivamente.

E' opportuno precisare che sia le fatture in formato cartaceo sia quelle in formato elettronico possono essere spedite/trasmesse tramite posta elettronica o altri mezzi elettronici.

Nel primo caso (**fatture analogiche/cartacee**), in caso di ricezione mediante strumenti elettronici, il destinatario deve comunque "materializzare" la fattura su un supporto cartaceo. Non è però richiesto alcun preventivo consenso del destinatario all'invio.

Nel secondo caso (**fattura elettronica**), è necessario il **consenso del destinatario** e solo con il completamento della successiva procedura di conservazione sostitutiva, il destinatario potrà evitare la stampa del documento.

Uso della PEC per "certificare" la data di spedizione

Con riferimento alla **spedizione delle fatture analogiche**, l'utilizzo della PEC risulta quindi essere uno strumento comodo, efficace ed economico valido per la "certificazione" della data di ricevimento della fattura ai fini della nuova normativa in tema di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Si aggiunga che, ove il fornitore intendesse trasmettere la fattura tramite PEC all'indirizzo PEC del destinatario, il D.L. 185/2008, che ha istituito l'obbligo di dotarsi della PEC e di comunicarne l'indirizzo alla Camera di Commercio, stabilisce che **"le comunicazioni [tra imprese] possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (PEC)..., senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo".** L'eventuale rifiuto opposto dal cliente all'utilizzo della PEC ufficiale comunicata in Camera di Commercio come mezzo di trasmissione delle fatture appare pertanto in contrasto sia con la Legge speciale istitutiva della PEC che con l'art. 62 sopracitato.

Si segnala che, per i soggetti iscritti in CCIAA, l'indirizzo PEC è liberamente reperibile al *link*: <http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp>

Dott. Filippo Caravati

www.studiocaravati.it